

**LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2015, N. 4**

**Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7  
(Ordinamento delle Camere di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano)<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Modifica dell'articolo 1-bis della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7)**

1. *(omissis)*<sup>2</sup>

**Art. 2 (Pari opportunità nel Consiglio camerale)**

1. *(omissis)*<sup>3</sup>

**Art. 3 (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7)**

1. *(omissis)*<sup>4</sup>

**Art. 4 (Compiti del Consiglio camerale)**

1. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale. Designa il Collegio dei revisori dei conti. Tale designazione può avvenire anche tramite sorteggio tra gli iscritti all'albo dei

---

<sup>1</sup> In B.U. 31 marzo 2015, n. 13 – Supplemento n. 3.

<sup>2</sup> Aggiunge il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 1-*bis* della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

<sup>3</sup> Inserisce l'articolo 8-*bis* dopo l'art. 8 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

<sup>4</sup> Modifica il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

revisori legali che si siano proposti previa richiesta di almeno il 40 per cento dei componenti il Consiglio camerale.

**Art. 5 (Norma transitoria)**

1. Le Camere adottano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modifiche statutarie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4.

